



OPI

Alla cortese attenzione

Iscritti Albi tenuti dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia

Pavia, 10/11/2022

Oggetto: ***Obblighi formativi in materia di radioprotezione***

Carissime/i Colleghe/i,

in ottemperanza all'art. 162 (Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato in data 12/11/2021 una delibera in materia di radioprotezione del paziente. Nello specifico, di nostro interesse per il triennio 2020-2022 sono il comma 2 ed il comma 4 che così recitano:

2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

In sintesi, è previsto l'obbligo di aggiornamento specifico di tutti *i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all'esposizione* rispetto alla formazione in materia di radioprotezione, che deve rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi devono essere accreditati dai provider nell'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente", ricompreso nel n° 27 "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione"; i provider dovranno poi selezionare, nell'ambito dell'obiettivo n° 27, la voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101

del 2020". Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema AgeNaS, la Commissione dà ai professionisti sanitari la possibilità di "recuperare" i crediti precedentemente acquisiti da eventi che il provider, al momento dell'accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce indicando, in modo autonomo, all'interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili quelli riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente. La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato all'unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l'autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un Infermiere e/o un Infermiere Pediatrico deve acquisire i 120 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022 (contando sul "Bonus Covid" di 30 crediti), 12 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 6 potranno essere acquisiti tramite autoformazione.

In quest'ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l'apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla "radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020".

Il Coordinatore Comitato Scientifico Provider OPI Pavia

Maria Paola Sirtori

Il Segretario Provider OPI Pavia

Giacomo Balladore